



Legge federale sul sostegno all'ampliamento delle infrastrutture a banda larga

Legge sul sostegno alla banda larga (LSBL)

del ...

Avamprogetto del 14 marzo 2025

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del xxx,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge mira a sostenere l'ampliamento a livello nazionale di infrastrutture passive per reti in fibra ottica e impianti di radiocomunicazione terrestri al fine di fornire servizi di telecomunicazione che all'interno degli edifici garantiscano collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo per il download.

² Le infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione sono componenti che integrano altri componenti di rete, non richiedono un'alimentazione elettrica e sono idonei all'ampliamento delle reti di telecomunicazione.

Art. 2 Principi

¹ Il sostegno è concesso unicamente se, senza aiuti finanziari, l'ampliamento secondo l'articolo 1 capoverso 1 non avrebbe luogo.

² Il sostegno avviene nell'ambito di un programma di sostegno attuato insieme ai Cantoni e sotto forma di contributi di sostegno ai Comuni.

Sezione 2: Programma di sostegno

Art. 3 Durata

RS

¹ RS 101

¹ Il programma è limitato a sette anni.

² Il Consiglio federale può prorogarlo una volta per un massimo di tre anni, a condizione che i fondi federali a destinazione vincolata stanziati per il finanziamento speciale non siano esauriti alla fine dei sette anni.

³ Il programma ha inizio 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso si conclude con l'esaurimento completo dell'importo massimo previsto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.

Art. 4 Importo del contributo di sostegno

¹ L'importo del contributo di sostegno corrisponde alla differenza tra le seguenti cifre:

- a. valori attuali dei costi computabili derivanti dall'ampliamento e dall'esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione;
- b. valori attuali dei ricavi rilevanti previsti dall'esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

² Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei costi computabili e dei ricavi rilevanti di cui al capoverso 1.

³ Può stabilire un importo minimo che il contributo di sostegno deve raggiungere per essere concesso.

Art. 5 Composizione del contributo di sostegno

¹ Il contributo di sostegno è composto da una quota della Confederazione pari al 50 per cento e da una quota del Cantone pari al 50 per cento.

² Un'eventuale partecipazione del Comune viene conteggiata nella quota del Cantone.

Art. 6 Quota della Confederazione

¹ La quota della Confederazione per il contributo di sostegno è stanziata nei limiti dei crediti approvati come unico pagamento in contanti non rimborsabile.

² Ammonta al massimo al 25 per cento dei costi computabili derivanti dall'ampliamento e dall'esercizio delle infrastrutture passive per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

³ In merito alla quota della Confederazione, il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per progetto o un importo massimo per collegamento.

Art. 7 Finanziamento delle spese della Confederazione

¹ Per coprire le quote dei contributi versati dalla Confederazione e le spese della Confederazione legate alla gestione del programma, sono utilizzate in modo vincolato le tasse provenienti dalle concessioni di radiocomunicazione ai sensi dell'articolo 22a della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC), rilasciate dalla Com-

² RS 784.1

missione federale delle comunicazioni (ComCom) con entrata in vigore a partire dal 2029.

² La destinazione vincolata permane fino alla conclusione del programma ma non oltre un importo massimo di 375 milioni di franchi.

³ Al termine del programma, i fondi a destinazione vincolata non impegnati sono trasferiti al bilancio della Confederazione.

Sezione 3: Condizioni per i contributi di sostegno e procedura

Art. 8 Condizioni per ottenere la quota versata dalla Confederazione

¹ La quota del contributo di sostegno versata dalla Confederazione viene concessa per un progetto di ampliamento a condizione che:

- a. i collegamenti in questione non abbiano ancora ottenuto un contributo ai sensi della presente legge;
- b. le infrastrutture passive servano all'ampliamento delle reti in fibra ottica o degli impianti di radiocomunicazione terrestri e garantiscano all'interno degli edifici collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo per il download;
- c. il Comune richiedente abbia dimostrato nel corso di una procedura di accertamento che, al momento della presentazione della domanda, non sia avvenuto né sia previsto un ampliamento con collegamenti fissi su linea che garantiscano all'interno degli edifici velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo per il download;
- d. il progetto di ampliamento non sia realizzabile in modo redditizio secondo il calcolo di cui all'articolo 4 capoverso 1;
- e. la quota della Confederazione ammonti al massimo al 25 per cento dei costi computabili;
- f. sia raggiunto l'importo minimo del contributo di sostegno, se il Consiglio federale ne stabilisce uno;
- g. non venga superato l'importo massimo applicabile alla quota della Confederazione per progetto o l'importo massimo per collegamento, se il Consiglio federale ne stabilisce uno;
- h. il Cantone si impegni ad assumersi il 50 per cento del contributo di sostegno;
- i. il progetto di costruzione sia autorizzato dal diritto edilizio cantonale e comunale;
- j. l'aggiudicazione per la costruzione o l'esercizio sia avvenuta nell'ambito di una procedura di gara conformemente al diritto cantonale determinante, il fornitore considerato non figuri nell'elenco di cui all'articolo 9 capoverso 2 e sia stata superata la verifica di plausibilità ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2; e

- k. il Comune richiedente e il fornitore preso in considerazione nella procedura di gara per la costruzione e l'esercizio offrano o impieghino, in cambio di un adeguato indennizzo, infrastrutture utilizzabili e idonee per la couenza, a condizione che dispongano di tali infrastrutture.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento e la procedura di gara. Determina i documenti che gli offerenti devono presentare e può definire criteri e specifiche tecniche per l'aggiudicazione.

³ Il Consiglio federale disciplina la couenza e la determinazione dell'indennizzo di cui al capoverso 1 lettera k. Per i gestori di reti elettriche può prevedere eccezioni al divieto delle sovvenzioni trasversali ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico. Può stabilire limiti massimi o importi forfettari per l'indennizzo di cui al capoverso 1 lettera k.

Art. 9 Obblighi di comunicazione dei fornitori e dei proprietari di infrastrutture

¹ Nell'ambito della procedura di accertamento da parte del Comune richiedente o su richiesta dell'UFCOM, i fornitori di servizi di telecomunicazione e i proprietari di infrastrutture per il collegamento degli edifici sono tenuti a fornire informazioni complete e veritiere in merito allo stato di ampliamento delle reti per la fornitura di servizi di telecomunicazione in luoghi fissi e al loro sviluppo previsto per i tre anni successivi. L'UFCOM può pubblicare questi dati.

² L'UFCOM pubblica un elenco con i nomi dei fornitori e dei proprietari che hanno violato i loro obblighi di comunicazione e accorda loro il diritto di essere sentiti prima di inserirli nell'elenco.

Art. 10 Procedura

¹ Le domande per i contributi di sostegno devono essere presentate presso il Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda. Se un solo offerente ha partecipato a una gara ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera j, occorre esaminare in dettaglio la domanda e verificare la plausibilità delle indicazioni fornite.

³ Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il Cantone inoltra la domanda all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) con un rapporto di verifica e le autorizzazioni edilizie passate formalmente in giudicato.

⁴ Al momento di trattare le domande e di stanziare i fondi, l'UFCOM tiene conto del loro ordine di ricezione. Emanata una decisione determinando definitivamente l'importo del contributo di sostegno. Può stabilire delle condizioni. Pubblica le sue decisioni e può menzionare anche dati personali.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi all'esame e alla documentazione fornita dai Cantoni. L'UFCOM può prescrivere valori di riferimento per verificare la plausibilità. Se non sono disponibili valori di riferimento adeguati, al momento di decidere in merito alla domanda, l'UFCOM può consultare terzi indipendenti.

³ RS 734.7

Art. 11 Versamento

¹ Il contributo di sostegno viene versato a rate al Comune richiedente.

² I versamenti avvengono al più presto se e nella misura in cui le spese sono imminenti. Il versamento finale avviene di regola dopo la verifica del progetto sostenuto.

Art. 12 Verifica del progetto sostenuto

¹ L'UFKOM, in collaborazione con il Cantone, verifica se il Comune esegue il progetto sostenuto secondo la legge e le condizioni a lui imposte.

² Il Consiglio federale disciplina il processo di verifica.

Sezione 4: Accesso alle infrastrutture sostenute**Art. 13** Garanzia di accesso

¹ Gli operatori di infrastrutture sostenute devono garantire ai fornitori di servizi di telecomunicazione l'accesso a tali infrastrutture e ai servizi che forniscono tramite esse.

² L'accesso deve essere garantito durante l'intera durata di utilizzazione economica delle infrastrutture sostenute. Deve essere garantito anche dopo la loro vendita.

³ Questa disposizione prevale sull'articolo 11 LTC⁴.

⁴ Il Consiglio federale definisce le forme di accesso.

Art. 14 Condizioni di accesso

¹ L'accesso deve essere garantito in cambio di un indennizzo. La garanzia dell'accesso deve essere trasparente e non discriminatoria. I fornitori di servizi di telecomunicazione che richiedono l'accesso non devono trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alle unità commerciali o alle filiali dell'operatore delle infrastrutture sostenute.

² L'indennizzo per l'accesso si basa sui costi computabili per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture sostenute dedotti i contributi di sostegno ricevuti. La differenza tra i prezzi di accesso offerti dall'operatore delle infrastrutture sostenute e i suoi prezzi al dettaglio deve consentire a un fornitore analogo ed efficiente di generare ricavi a copertura dei costi.

³ Il Consiglio federale precisa le condizioni di accesso e il calcolo dell'indennizzo.

Art. 15 Controversie in materia di accesso

¹ In caso di controversie relative all'accesso e alle rispettive condizioni, la ComCom decide le condizioni su richiesta di una delle parti e su domanda dell'UFKOM.

⁴ RS 784.10

² Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all'accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Sezione 5: Assistenza amministrativa e protezione giuridica

Art. 16 Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere inoltrano all'UFCOM, su richiesta, quei dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge. Su richiesta, l'UFCOM trasmette ad altre autorità svizzere i dati raccolti nel quadro dell'esame di cui all'articolo 10 capoverso 2 a condizione che queste ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Art. 17 Protezione giuridica

La protezione giuridica segue le disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Può delegare all'UFCOM l'emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4 capoversi 2 e 3, 6 capoverso 3, 8 capoversi 2 e 3, 10 capoverso 5 e 14 capoverso 3.

Art. 19 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

(Art. 19)

Modifica di altri atti normativi**1. Legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale***Art. 83 lett. p n. 4*

Il ricorso è inammissibile contro:

- p. le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:

4. controversie secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge del...⁶ sul sostegno alla banda larga.

2. Legge del 30 aprile 1997⁷ sulle telecomunicazioni (LTC)**Art. 4a** Obbligo di annuncio

¹ Se i proprietari di infrastrutture per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione per conto di terzi collegano edifici con tali infrastrutture, devono annunciarsi presso l'UFCOM. L'UFCOM tiene un elenco di questi proprietari.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all'annuncio e alla tenuta dell'elenco.

Art. 39a Utilizzo delle tasse di concessione

¹ Il Consiglio federale può assegnare una parte dei proventi delle tasse di concessione di cui all'articolo 39 per misure collaterali quali la ricerca o studi inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione.

² L'eventuale utilizzo per misure di cui al capoverso 1 prevale sull'utilizzo vincolato secondo l'articolo 7 della legge del...⁸ sul sostegno alla banda larga.

Art. 59a Obbligo di comunicazione ai fini di un atlante nazionale della banda larga

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione e i proprietari soggetti all'obbligo di annuncio ai sensi dell'articolo 4a sono obbligati a comunicare regolarmente all'UFCOM

⁵ RS 173.110

⁶ RS xy

⁷ RS 784.10

⁸ SR xy

i dati sull'allacciamento degli edifici a infrastrutture per la trasmissione mediante telecomunicazione per conto di terzi.

² Questi dati vengono utilizzati per creare e gestire un atlante nazionale della banda larga.

³ L'UFCOM può pubblicare in forma non aggregata i dati di cui al capoverso 1.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai dati da inoltrare.